



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

DELIBERA N. 7/17/CSP

**PROVVEDIMENTO AI SENSI DEGLI ARTICOLI 8, COMMI 2 E 4, E 9,
COMMA 1, LETT. D), DEL REGOLAMENTO IN MATERIA DI TUTELA DEL
DIRITTO D'AUTORE SULLE RETI DI COMUNICAZIONE ELETTRONICA E
PROCEDURE ATTUATIVE AI SENSI DEL DECRETO LEGISLATIVO
9 APRILE 2003, N. 70, DI CUI ALLA DELIBERA N. 680/13/CONS**

(PROC. N. 445/DDA/CA - <http://www.filmpertutti.film/>)

L'AUTORITÀ

NELLA riunione della Commissione per i servizi e i prodotti del 12 gennaio 2017;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “*Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*” e, in particolare, l'art. 1, comma 6, lett. b), n. 4-bis;

VISTA la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante “*Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità*”;

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante “*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*”;

VISTO il decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259, recante “*Codice delle comunicazioni elettroniche*”;

VISTA la legge 22 aprile 1941, n. 633, recante “*Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio*”;

VISTO il decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70, recante “*Attuazione della direttiva 2000/31/CE relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell'informazione nel mercato interno, con particolare riferimento al commercio elettronico*”, di seguito denominato anche *Decreto*;

VISTO, in particolare, l'art. 14 del *Decreto*, il quale dispone che l'autorità giudiziaria o quella amministrativa avente funzioni di vigilanza può esigere, anche in via d'urgenza, che il prestatore di servizi, nell'esercizio delle proprie attività come ivi definite, impedisca o ponga fine alle violazioni commesse;

VISTO, altresì, l'art. 17 del *Decreto*, il quale dispone, al comma 3, che “*Il prestatore è civilmente responsabile del contenuto di tali servizi nel caso in cui, richiesto*



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

dall'autorità giudiziaria o amministrativa avente funzioni di vigilanza, non ha agito prontamente per impedire l'accesso a detto contenuto, ovvero se, avendo avuto conoscenza del carattere illecito o pregiudizievole per un terzo del contenuto di un servizio al quale assicura l'accesso, non ha provveduto ad informarne l'autorità competente”;

VISTA la delibera n. 680/13/CONS, del 12 dicembre 2013, recante “Regolamento in materia di tutela del diritto d'autore sulle reti di comunicazione elettronica e procedure attuative ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70”, di seguito denominato anche *Regolamento*;

VISTI gli atti del procedimento;

CONSIDERATO quanto segue:

1. Con istanza DDA/992, pervenuta in data 27 dicembre 2016 (prot. n. DDA/0003059), è stata segnalata dalla FAPAV-Federazione per la Tutela dei Contenuti Audiovisivi e Multimediali, in qualità di soggetto legittimato, giusta delega delle società BIM Distribuzione S.r.l., Eagle Pictures S.p.A., Lucky Red S.r.l., Rai Cinema S.p.A. e VIDEA S.p.A., detentrici dei diritti di sfruttamento sulle opere oggetto di istanza, la presenza, sul sito *internet* <http://www.filmpertutti.film/>, in presunta violazione della legge 22 aprile 1941, n. 633, di una significativa quantità di opere di carattere audiovisivo, tra le quali sono specificamente indicate, a titolo esemplificativo e non esaustivo, le seguenti:
 - “*Al di là delle montagne*”, alla pagina *internet* <http://www.filmpertutti.film/al-di-la-delle-montagne-2015/>
 - “*Il caso Spotlight*”, alla pagina *internet* <http://www.filmpertutti.film/1-il-caso-spotlight-film-2015/>
 - “*Pericle il nero*”, alla pagina *internet* <http://www.filmpertutti.film/pericle-il-nero-2016/>
 - “*Remember*”, alla pagina *internet* <http://www.filmpertutti.film/remember-film-2015/>
 - “*Sing Street*”, alla pagina *internet* <http://www.filmpertutti.film/5-sing-street-2016/>
 - “*Snowden*”, alla pagina *internet* <http://www.filmpertutti.film/snowden-2016/>
 - “*Suffragette*”, alla pagina *internet* http://www.filmpertutti.film/12-suffragette-film-2015
 - “*SWOP*”, alla pagina *internet* <http://www.filmpertutti.film/1-swop-i-sesso-dipendenti-2015/>



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

- “Genius”, alla pagina *internet*
<http://www.filmpertutti.film/genius-2016/>
- “Nonno scatenato”, alla pagina *internet*
<http://www.filmpertutti.film/2-nonno-scatenato-film-2016/>
- “Point-Break”, alla pagina *internet*
<http://www.filmpertutti.film/3-point-break-film-2015/>
- “Carol”, alla pagina *internet*
<http://www.filmpertutti.film/7-carol-film-2015/>
- “Heidi”, alla pagina *internet*
<http://www.filmpertutti.film/30-heidi-film-2015/>
- “Il piccolo principe”, alla pagina *internet*
<http://www.filmpertutti.film/1-il-piccolo-principe-film-2015/>
- “Lo chiamavano Jeeg Robot”, alla pagina *internet*
<http://www.filmpertutti.film/1-lo-chiamavano-jeeg-robot-2015/>
- “Masterminds-i geni della truffa”, alla pagina *internet*
<http://www.filmpertutti.film/2-masterminds-i-gen-i-della-truffa-2016/>
- “The boy and the beast”, alla pagina *internet*
<http://www.filmpertutti.film/1-the-boy-and-the-beast-2015/>
- “The Nice Guys”, alla pagina *internet*
<http://www.filmpertutti.film/16-the-nice-guys-2016/>
- “The Truth”, alla pagina *internet*
<http://www.filmpertutti.film/1-truth-il-prezzo-della-verita-2015/>
- “Gods of Egypt”, alla pagina *internet*
<http://www.filmpertutti.film/gods-of-egypt-film-2016/>
- “La pazza gioia”, alla pagina *internet*
<http://www.filmpertutti.film/la-pazza-gioia-2016/>
- “Le confessioni”, alla pagina *internet*
<http://www.filmpertutti.film/1-le-confessioni-2016/>
- “The Hateful Eight”, alla pagina *internet*
<http://www.filmpertutti.film/the-hateful-eight-film-2015/>
- “Un paese quasi perfetto”, alla pagina *internet*
<http://www.filmpertutti.film/un-paese-quasi-perfetto-film-2016/>
- “Veloce come il vento”, alla pagina *internet*
<http://www.filmpertutti.film/1-veloce-come-il-vento-film-2016/>



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

- “*Elvis&Nixon*”, alla pagina *internet*
<http://www.filmpertutti.film/elvis-e-nixon-2016/>
- “*Macbeth*”, alla pagina *internet*
<http://www.filmpertutti.film/1-macbeth-film-2015/>
- “*È arrivata mia figlia*”, alla pagina *internet*
<http://www.filmpertutti.film/e-arrivata-mia-figlia-film-2015/>
- “*I bambini sanno*”, alla pagina *internet*
<http://www.filmpertutti.film/i-bambini-sanno-2015/>
- “*Il padre*”, alla pagina *internet*
<http://www.filmpertutti.film/il-padre-2014/>

L'istante ha dichiarato, inoltre, che: “*L'analisi del sito ha rilevato la presenza di numerose altre opere di titolarità degli Associati FAPAV, evidenziando dunque il carattere di massività del sito segnalato. È stata inviata in data 14 dicembre 2016 notifica della presenza di contenuti audiovisivi in violazione della legge sul diritto d'autore, con richiesta di rimozione, ai seguenti indirizzi di posta elettronica: 0312955aa0774ff3a130afbc2a614190.protect@whoisguard.com e filmpertuttidmca@hush.ai, non ottenendo risposta nè la rimozione degli URL segnalati nella notifica. Il sito filmpertutti.film è presumibilmente un alias di filmpertutti.online, già segnalato ad AGCOM da FAPAV con l'istanza DDA/987, dal momento che risulta uguale nel layout grafico e nella struttura degli URL delle singole pagine*”;

2. Dalle verifiche condotte sul sito oggetto dell'istanza risultavano accessibili, alle pagine *internet* sopra indicate, riproduzioni delle opere audiovisive sopra indicate e le stesse apparivano diffuse in presunta violazione degli artt. 2, comma 1, n. 6), 12, 13, 16 e 78-ter, lett. a) e d), della citata legge n. 633/41. Dalle verifiche condotte sul sito risultava, altresì, l'effettiva presenza di una significativa quantità di opere digitali che il soggetto istante FAPAV dichiarava essere di titolarità dei propri associati e dunque diffuse in violazione della citata legge n. 633/41. Questi elementi inducevano la Direzione a ritenere che i fatti stessi configurassero un'ipotesi di violazione grave e di carattere massivo;
3. Dalle suddette verifiche risultava, altresì, quanto segue: il nome a dominio risulta registrato dalla società Whoisguard Inc, società specializzata nella fornitura di servizi di anonimato in rete attraverso sistemi di mascheramento dei dati dell'utente, con sede legale in Panama; l'indirizzo di posta elettronica indicato è c7660bc48822466c90c3f242e6ae15ab.protect@whoisguard.com e legal@whoisguard.com. Inoltre, sul sito *internet* in oggetto risulta disponibile anche il seguente indirizzo *mail* filmpertuttidmca@hush.ai; i servizi di *hosting* risultano verosimilmente afferenti alla società Cloudflare Inc., con sede in 665 3rd Street, 94107 San Francisco, CA, Stati Uniti d'America, il cui indirizzo di posta elettronica è abuse@cloudflare.com, alla medesima società sono riconducibili anche i *server* impiegati, che risultano



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

localizzati a Phoenix, Arizona, Stati Uniti d'America; il 90% circa dell'utenza risulta stabilita sul territorio italiano;

4. Con comunicazione del 28 dicembre 2016 (prot. n. DDA/0003063), la Direzione contenuti audiovisivi ha dato avvio al procedimento istruttorio n. 445/DDA/CA relativo all'istanza DDA/992, rilevando che la stessa non risultava irricevibile, improcedibile, inammissibile, né manifestamente infondata e che dalle verifiche condotte emergeva la presunta violazione degli artt. degli artt. 2, comma 1, n. 6), 12, 13, 16 e 78-ter, lett. a) e d), della citata legge n. 633/41. Nella predetta comunicazione la Direzione rappresentava, altresì, di aver ravvisato la sussistenza delle condizioni per l'applicazione dei termini abbreviati di cui all'art. 9 del *Regolamento*, in ragione della gravità della violazione segnalata, del suo carattere massivo unitamente alla circostanza che l'istanza è stata presentata da una delle associazioni di cui all'art. 1, comma 1, lett. u), del *Regolamento*. Inoltre, in relazione ad *alias* del medesimo sito, l'Autorità con delibera n. 228/15/CSP ha già ritenuto sussistente la violazione del diritto d'autore e dei diritti connessi ai sensi dell'art. 8, comma 2;
5. Considerata la localizzazione all'estero dei *server* ospitanti il sito <http://www.filmpertutti.film/>, è stata data comunicazione dell'avvio del procedimento ai prestatori di servizi della società dell'informazione di cui all'art. 14 del *Decreto*, mediante pubblicazione sul sito *internet* dell'Autorità, ai sensi dell'art. 8, comma 3, della legge n. 241/90, in ragione dell'elevato numero di destinatari, circostanza che rende particolarmente gravosa la comunicazione personale. La comunicazione di avvio è stata altresì inviata agli indirizzi attraverso i quali è stato possibile stabilire un contatto con il soggetto richiedente il nome a dominio per il sito medesimo, alla società che verosimilmente risulta essere il fornitore di servizi di *hosting* e a cui appaiono riconducibili i *server* impiegati. Con la medesima comunicazione di avvio le parti sono state informate della possibilità di adeguarsi spontaneamente alla richiesta del soggetto istante;
6. Nei termini fissati dall'art. 9, comma 1, lett. b), del *Regolamento*, ovvero entro tre giorni lavorativi decorrenti dal 28 dicembre 2016, non è stata presentata, né dai prestatori di servizi di cui all'art. 14 del *Decreto* né da altri soggetti, alcuna controdeduzione in merito al presente procedimento;
7. Dai riscontri effettuati in corso di istruttoria sul sito oggetto dell'istanza, risulta confermata l'accessibilità alle opere, configurando la reiterazione della violazione grave e di carattere massivo degli artt. 2, comma 1, n. 6), 12, 13, 16 e 78-ter, lett. a) e d), della citata legge n. 633/41, già ritenuta sussistente con la delibera n. 228/15/CSP;
8. Non si ritiene, peraltro, che l'accesso a tali opere digitali sul medesimo sito, possa ritenersi giustificato alla luce del regime di eccezioni e limitazioni al diritto d'autore previsto dal Capo V, Sezione I, della legge n. 633/41;
9. L'art. 8, comma 2, del *Regolamento* stabilisce che, qualora ritenga sussistente la violazione del diritto d'autore, l'Autorità esige, nel rispetto dei criteri di gradualità,



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

di proporzionalità e di adeguatezza, che i prestatori di servizi destinatari della comunicazione di avvio del procedimento impediscano la violazione medesima o vi pongano fine. La stessa norma prevede altresì che, a tale scopo, l'Autorità adotta i pertinenti ordini, ai quali i prestatori dei servizi devono ottemperare entro tre giorni dalla notifica del relativo provvedimento. Tale termine è ridotto a due giorni, ai sensi dell'art. 9, comma 1, *lett. e)*, del *Regolamento*, nell'ipotesi di procedimento abbreviato, come nel caso di specie;

10. L'art. 8, comma 4, del *Regolamento* prevede, inoltre, che qualora il sito sul quale sono rese accessibili opere digitali in violazione del diritto d'autore o dei diritti connessi sia ospitato su un *server* ubicato fuori del territorio nazionale, come si verifica nel caso di specie, l'Autorità può ordinare ai prestatori di servizi che svolgono attività di *mere conduit* di cui all'art. 14 del *Decreto* di provvedere alla disabilitazione dell'accesso al sito, nonché, ai sensi del successivo comma 5, di procedere a reindirizzare automaticamente verso una pagina *internet*, redatta secondo le modalità definite dall'Autorità, le richieste di accesso alla pagina *internet* su cui è stata accertata la presenza di opere digitali diffuse in violazione del diritto d'autore;

RITENUTA, pertanto, nel rispetto dei principi di gradualità, di proporzionalità e di adeguatezza, la sussistenza dei presupposti per l'emanazione di un ordine di disabilitazione dell'accesso al sito *internet* <http://www.filmpertutti.film/>, mediante blocco del DNS, da realizzarsi da parte dei prestatori di servizi di *mere conduit* operanti sul territorio italiano entro due giorni dalla notifica del presente provvedimento, con contestuale reindirizzamento automatico verso una pagina *internet* redatta secondo l'allegato A al presente provvedimento;

UDITA la relazione del Commissario Francesco Posteraro, relatore ai sensi dell'art. 31 del *Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità*;

ORDINA

ai prestatori di servizi di *mere conduit* operanti sul territorio italiano, individuati ai sensi dell'art. 14 del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70, di provvedere alla disabilitazione dell'accesso al sito *filmpertutti.film*, mediante blocco del DNS, da realizzarsi entro due giorni dalla notifica del presente provvedimento, con contestuale reindirizzamento automatico verso una pagina *internet* redatta secondo l'allegato A al presente provvedimento.

L'ottemperanza al presente ordine si considera avvenuta con la disabilitazione del sito *filmpertutti.film* e del suo precedente *alias* *filmpertutti.co* nei tempi con le modalità suesposte. Rimane fermo l'obbligo in capo ai prestatori di servizi di *mere conduit* operanti sul territorio italiano di continuare ad adeguarsi agli ordini già emanati dall'Autorità ai sensi degli artt. 8, commi 2 e 4, e 9, comma 1, *lett. d)*, del *Regolamento* in materia di tutela del diritto d'autore sulle reti di comunicazione elettronica e procedure attuative ai



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

sensi del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70, di cui alla delibera n. 680/13/CONS, i cui siti oggetto di disabilitazione all'accesso sono elencati nella lista di cui all'allegato B al presente provvedimento.

L'inottemperanza all'ordine impartito con il presente provvedimento comporta l'applicazione della sanzione prevista dall'art. 1, comma 31, della legge 31 luglio 1997, n. 249 e la comunicazione agli organi di polizia giudiziaria ai sensi dell'art. 182-ter della legge n. 633/41.

Ai sensi dell'art. 1, comma 26, della legge 31 luglio 1997, n. 249, i ricorsi avverso i provvedimenti dell'Autorità rientrano nella giurisdizione esclusiva del Giudice Amministrativo.

Ai sensi degli artt. 29 e 119, comma 1, *lett. b)*, e comma 2, del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, il termine per ricorrere avverso il presente provvedimento è di **sessanta** giorni dalla notifica del medesimo.

La competenza di primo grado, ai sensi degli artt. 133, comma 1, *lett. l)*, e 135, comma 1, *lett. c)*, del d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104, è attribuita in via esclusiva ed inderogabile al Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio.

Il presente provvedimento è notificato ai prestatori di servizi di *mere conduit* operanti sul territorio italiano, individuati ai sensi dell'art. 14 del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70, mediante pubblicazione sul sito *web* dell'Autorità.

Roma, 12 gennaio 2017

IL PRESIDENTE
Angelo Marcello Cardani

IL COMMISSARIO RELATORE
Francesco Posteraro

Per attestazione di conformità a quanto deliberato
IL SEGRETARIO GENERALE
Riccardo Capecchi